

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(Valsecchi)

di concerto col Ministro del Tesoro

(Malagodi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1973

Disposizioni in materia di vendite e permuta dei beni patrimoniali disponibili dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 dicembre 1968, n. 783, concernente l'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, agli articoli 10 e 12, stabiliva i limiti di somma entro i quali l'Amministrazione era autorizzata a vendere a trattativa privata, senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni patrimoniali disponibili. Gli anzidetti limiti, elevati da successive disposizioni di legge, sono stati da ultimo fissati come appresso in base all'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757:

a) vendita a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, lire 6 milioni;

b) con il concorso di speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, lire 15 milioni;

c) vendita a trattativa privata a enti di diritto pubblico, lire 100 milioni;

d) permuta con enti di diritto pubblico, lire 50 milioni;

e) permuta a trattativa privata con privati con il concorso di speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, lire 15 milioni.

Allo scopo di rendere più spedita la procedura delle vendite e delle permuta, tali limiti, in base all'unito disegno di legge, vengono quintuplicati, attribuendosi così alla Amministrazione un più ampio potere decisionale, particolarmente opportuno in seguito all'aumento intervenuto nei prezzi del mercato immobiliare e alla esigenza manifestatasi di far ricorso con più ampiezza al sistema della trattativa privata.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui progetti o schemi di contratto, quando il loro importo superi quello previsto dal regio decreto 18 novembre 1923 n. 1440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 1440, e successive modificazioni.